



Tribunale di Reggio Calabria

Carta dei Servizi 2013

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA	5
1 INTRODUZIONE.....	6
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA GUIDA DEI SERVIZI	6
1.2 COM'È STRUTTURATA LA GUIDA AI SERVIZI.....	6
2 IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA	8
2.1 LE FUNZIONI DEL TRIBUNALE	8
2.2 L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA	8
2.3 DOVE SI TROVA E COME ARRIVARE.....	9
3 I SERVIZI DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA.....	10
3.1 VOLONTARIA GIURISDIZIONE	10
3.1.1 Famiglia.....	10
3.1.1.1 Separazione consensuale.....	10
3.1.1.2 Divorzio congiunto.....	12
3.1.1.3 La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.....	13
3.1.1.4 Separazione Giudiziale	14
3.1.1.5 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli.....	15
3.1.1.6 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi	15
3.1.1.7 Adozione di persona maggiorenne.....	16
3.1.1.8 Legittimazione dei figli	18
3.1.1.9 Ordine di protezione contro gli abusi familiari	19
3.1.2 Persone – Giudice Tutelare	21
3.1.2.1 Tutele.....	21
3.1.2.2 Curatele	23
3.1.2.3 Amministrazione di sostegno.....	23
3.1.2.4 Nomina curatore speciale per scomparso.....	24
3.1.2.5 Dichiarazione di assenza.....	25
3.1.2.6 Dichiarazione di morte presunta	26
3.1.2.7 Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore	27
3.1.2.8 Interruzione volontaria della gravidanza – PER MINORI	27
3.1.2.9 Interdizione e Inabilitazione – ISCRIZIONE A RUOLO GENERALE CIVILE	28
3.1.2.10 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile.....	29
3.1.2.11 Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso	30
3.1.2.12 Autorizzazioni del giudice tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire	31
3.1.2.13 Autorizzazioni del giudice tutelare relative a minori.....	32
3.1.2.14 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio per minori o per persone con figli minori	33
3.1.2.15 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio.....	34
3.1.2.16 Autorizzazioni varie che riguardano persone di età minore	34
3.1.2.17 Trapianto di Rene.....	35
3.1.2.18 Trattamento sanitario obbligatorio - RICORSI.....	36
3.1.3 Eredità e successioni.....	36
3.1.3.1 Apposizione dei sigilli su beni ereditati.....	36
3.1.3.2 Rimozione dei sigilli dai beni ereditati	38
3.1.3.3 Inventario.....	39
3.1.3.4 Rinuncia all'eredità.....	39
3.1.3.5 Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario.....	40
3.1.3.6 Eredità giacente: NOMINA DEL CURATORE	41
3.1.3.7 Accettazione della nomina di esecutore testamentario.....	42
3.1.3.8 Certificato di eredità ELIMINARE PAGINA !!.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

3.2	TITOLI DI CREDITO	44
3.2.1	Ammortamento di assegni – SMARRITI, SOTTRATTI O DISTRUTTI	44
3.2.1.1	Ammortamento della cambiale – SMARRITA, SOTTRATTA O DISTRUTTA	45
3.2.1.2	Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio – SMARRITI, SOTTRATTI O DISTRUTTI	46
3.2.1.3	Riabilitazione del potestato	48
3.3	ASSEVERAZIONI	49
3.3.1	Asseverazione	49
3.4	ATTI NOTORI	50
3.4.1	Atti di notorietà	50
3.5	REGISTRO STAMPA	51
3.5.1	Registro Stampa	51
3.5.1.1	Approfondimento: variazione periodici e certificati	52
3.6	FALLIMENTI	54
3.6.1	Istanza di fallimento	54
3.6.2	Domanda di ammissione al passivo	54
3.6.3	Ammissione tardiva dei crediti	55
3.6.4	Concordato preventivo	56
3.6.5	Accordo di ristrutturazione dei debiti	57
3.6.6	Esdebitazione del fallito	58
3.6.7	Certificato pendenza procedure concorsuali	58
3.6.8	Certificato di assenza di procedure fallimentari	59
3.7	ESECUZIONI IMMOBILIARI	60
3.7.1	Espropriazione di beni immobili	60
3.7.2	Istanza di sospensione concordata (Immobiliare)	61
3.7.3	Conversione degli pignoramento (immobiliare)	61
3.7.4	Intervento dei creditori	62
3.7.5	Istanza di vendita	62
3.7.6	Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive immobiliari	63
3.8	ASTE IMMOBILIARI	65
3.8.1	Partecipazione alle aste	65
3.9	ESECUZIONI MOBILIARI	66
3.9.1	Espropriazione mobiliare presso il debitore	66
3.9.2	Espropriazione presso terzi	66
3.9.3	Esecuzioni in forma specifica	67
3.9.4	Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto	68
3.9.5	Procedimento di riscossione speciale	68
3.9.6	Istanza di sospensione concordata (Mobiliare)	69
3.9.7	Conversione degli pignoramento (Mobiliare)	70
3.9.8	Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive mobiliari	70

3.10 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.....	72
3.10.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile.....	72
3.10.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale.....	73
3.11 ALBO C.T.U. E PERITI.....	76
3.11.1 Iscrizioni all'albo dei C.T.U. e dei periti.....	76
4 TABELLE.....	77
4.1 TABELLA DI CONTRIBUTO UNIFICATO	77
4.2 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI.....	79

Presentazione del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

(Presentazione del Tribunale e del presente documento da parte del Presidente – eventuale)

1 Introduzione

Presentazione del Tribunale e del presente documento da parte del Presidente

Si dovrebbe, tra le altre cose, illustrare brevemente:

- Il contesto in cui si può inquadrare il documento
- La volontà di avvicinare l'ufficio all'utenza e ai cittadini
- il passaggio culturale rappresentato dal documento in termini di apertura dell'Ufficio verso l'utenza a vantaggio della trasparenza
- i vantaggi generati dalla disponibilità di tale documento in termini di più rapido ed efficiente rapporto con gli interlocutori

Evidenziare lo sforzo intrapreso per migliorare il sistema di comunicazione tra l'ufficio e l'esterno

1.1 Cos'è e a cosa serve la Guida dei Servizi

La Guida dei Servizi descrive le modalità di erogazione dei servizi del Tribunale di Reggio Calabria allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'ufficio giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Guida ha quindi lo scopo di fornire un "supporto" all'utente dei servizi del Tribunale consentendogli così di avere informazioni sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia.

1.2 Com'è strutturata la Guida ai Servizi

La struttura della Guida ai Servizi è stata concepita per mettere in evidenza non solo i ruoli e le competenze che sono di pertinenza del personale dell'Ufficio Giudiziario, ma anche per dare una visione complessiva, ma pur sempre dettagliata, dei servizi che concretamente il Tribunale di Reggio Calabria può offrire agli utenti. Infatti, sarà possibile conoscere le diverse tipologie di servizi erogati attraverso l'ausilio di schede informative che presentano una struttura standard per facilitare l'utente al raggiungimento delle informazioni desiderate.

Nella prima parte, vengono spiegati in termini essenziali che cosa è, da chi è composta e quale è il compito del Tribunale di Reggio Calabria inteso come istituzione.

Nella seconda parte sono riportate le notizie specifiche sul Tribunale di Reggio Calabria, ovvero le informazioni sul suo territorio di competenza, la sua struttura organizzativa, gli uffici di cui si compone, nonché i ruoli e le competenze del personale attivo presso la stessa.

Nella terza parte vengono infine fornite informazioni sugli orari di apertura e sui servizi erogati al pubblico del Tribunale con relativa indicazione delle modalità utili per poterne usufruire, della modulistica per presentarne richiesta e degli eventuali costi da sostenere. In particolare, sarà possibile conoscere le diverse tipologie di servizi erogati attraverso l'ausilio di schede informative che presentano una struttura standard per facilitare l'utente al raggiungimento delle informazioni da lui desiderate. Ogni scheda riporterà informazioni utili quali:

- **COSA E'** (una breve e chiara descrizione del servizio richiesto)
- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** (i riferimenti normativi che disciplinano il servizio)

- **CHI PUO' RICHIEDERLO** (gli utenti che possono richiedere quel servizio)
- **DOVE SI RICHIEDE** (Ufficio competente)
- **COME SI RICHIEDE E COSA OCCORRE** (documenti richiesti per accedere al servizio e procedure da seguire)
- **COSTI** (gli oneri, se previsti, per usufruire del servizio)
- **MODULISTICA** (i moduli, se previsti, per accedere al servizio)
- **TEMPI** (tempistiche relative all'erogazione del servizio)
- **RECAPITI** (riferimenti telefonici, fax e indirizzo e-mail dei responsabili del servizio)

2 Il Tribunale di Reggio Calabria

Il Tribunale ordinario è l'organo giurisdizionale competente in primo grado per le cause civili e penali per le materie stabilite dalla legge e in secondo grado per le cause definite dal Giudice di Pace. La sua competenza è limitata ad una circoscrizione territoriale denominata circondario.

Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico giudice (giudice unico) oppure in composizione collegiale, ossia come collegio costituito da tre giudici (un presidente e due giudici a latere).

2.1 Le funzioni del Tribunale

La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al Governo.

L'attività svolta nell'ambito della funzione è diretta ad applicare il diritto, ovvero l'insieme di regole che i cittadini debbono osservare, al caso concreto.

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile distinguere tra le attività in materia:

- civile (volte a regolare le controversie fra privati): funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior valore nonché da giudice di appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace.
- penale (volte a punire gli autori di reati): giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti alla competenza del Giudice di Pace o della Corte d'Assise, oppure rivede in sede d'appello le sentenze del Giudice di Pace.

2.2 L'organizzazione del Tribunale di Reggio Calabria

Il Tribunale è organizzato secondo una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa. La titolarità e la rappresentanza legale dell'ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.

Al Tribunale di Reggio Calabria appartengono le sedi degli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti (U.N.E.P.), in cui operano gli ufficiali giudiziari.

La struttura amministrativa è articolata in cancellerie, ossia unità organizzative con a capo direttori amministrativi o funzionari giudiziari, con compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del giudice.

La direzione del Tribunale è affidata ad un Dirigente dello Stato (con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali), responsabile, assieme al Presidente del Tribunale, dell'intero apparato amministrativo dell'ufficio giudiziario.

3 I servizi del Tribunale di Reggio Calabria

3.1 Volontaria Giurisdizione

3.1.1 Famiglia

3.1.1.1 Separazione consensuale

<i>Cos'è</i>	<p>I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli. In particolare i coniugi possono chiedere, se sono d'accordo su ciò,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di essere autorizzati a vivere separati • Che i figli siano affidati ad uno dei due (o a entrambi congiuntamente) • Che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa • Di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio. <p>Quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.</p> <p>Quando debbano intervenire trasferimenti immobiliari l'atto presenta alcune difficoltà di ordine formale. (Occorre che contenga tutti i dati fiscali e catastali relativi all'immobile perché una volta omologato il verbale non può più essere cambiato).</p> <p>Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma in tal caso deve essere notificato all'altro coniuge e all'udienza devono comparire ed essere d'accordo entrambi i coniugi.</p> <p>Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 158 c.c., art. 117 c.p.c., artt. 706 ss. c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	I coniugi in maniera congiunta, da soli oppure con l'assistenza di un avvocato difensore, eventualmente anche ciascun coniuge con un proprio difensore.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>È necessario presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria (ovvero del Tribunale nel cui territorio ha la residenza o il domicilio almeno uno dei coniugi), con le firme di entrambi i coniugi da apporre innanzi al funzionario competente.</p> <p>Il ricorso, su carta semplice, deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi (possibilmente seguendo l'ordine sistematico del modello fac-simile che potrà essere ritirato presso l'ufficio), e va presentato alla Cancelleria Ruolo Generale Contenzioso Ordinario - Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria da entrambi i coniugi muniti di documento d'identità in corso di validità.</p> <p>All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d'identità.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratto di matrimonio (da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato) (esente bollo) • stato di famiglia di entrambi i coniugi (esente bollo) • certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo)

	<ul style="list-style-type: none">• dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (esente bollo)• nota di iscrizione a ruolo <p>Non è ammessa l'autocertificazione. I certificati devono essere rilasciati dal Comune, in originale, e hanno validità di 6 mesi.</p>
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Ruolo Generale Contenzioso Ordinario – Prima Sezione Civile TORRE 3, PIANO IV
<i>Costi</i>	CONTRIBUTO UNIFICATO (secondo le tariffe vigenti, vd Tabella Contributo Unificato)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none">• Modello fac-simile della richiesta di separazione• Nota di iscrizione a ruolo

3.1.1.2 Divorzio congiunto

<i>Cos'è</i>	È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale). I coniugi devono trovarsi completamente d'accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.
<i>Normativa di riferimento</i>	L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74
<i>Chi può richiederlo</i>	I coniugi con ricorso congiunto rappresentati da un avvocato difensore.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>È necessario presentare la domanda alla sede principale del Tribunale di Reggio Calabria, luogo di residenza o domicilio di almeno uno dei coniugi. La richiesta va fatta in carta semplice e presentata alla Cancelleria Ruolo Generale Conteziioso Ordinario - Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria.</p> <p>La richiesta si propone con un ricorso, che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione del Tribunale che deve pronunciarsi • le generalità dei coniugi • l'oggetto della domanda • l'esposizione dei presupposti su cui si fonda la domanda di divorzio • l'indicazione dell'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio • le conclusioni aventi per oggetto la disciplina che dopo la pronuncia di divorzio dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori <p>All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da un terzo munito di procura speciale notarile). L'avvocato può anche esser uno solo per entrambi i coniugi posto, in questo caso, che entrambi i coniugi compaiano personalmente in udienza. Se gli avvocati sono due, invece, uno dei coniugi può esser rappresentato dal proprio avvocato in udienza.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia integrale o certificato o estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio (esente bollo) • stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo) • Certificato di residenza storico (dalla data di separazione ad oggi) di entrambi i coniugi. Nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre (in Comune) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la separazione di fatto • copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati (esente bollo)

	<ul style="list-style-type: none"> dichiarazione dei redditi (esente bollo) nota di iscrizione a ruolo <p>Non sono ammesse autocertificazioni. I certificati hanno validità di 6 mesi.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Registro Generale Contenzioso Ordinario - Prima Sezione Civile</p> <p>TORRE 3, PIANO IV</p>
<i>Costi</i>	<p>Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM anche relativamente ad eventuali trasferimenti di proprietà (sentenza Corte Costituzionale n. 154/99).</p> <p>CONTRIBUTO UNIFICATO (secondo le tariffe vigenti, vd Tabella Contributo Unificato)</p>
<i>Modulistica</i>	<p>Nota di iscrizione a ruolo</p>
<i>Tempi e altre informazioni</i>	<p>Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.</p> <p>Quando debbono intervenire trasferimenti immobiliari l'atto presenta alcune difficoltà di ordine formale.</p> <p>Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza agli uffici di Stato civile ed alla sua trascrizione (quando il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale - è l'ufficio sentenze che pubblica la sentenza a curare la trasmissione - la copia integrale della sentenza con l'attestazione del passaggio in giudicato e provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile). Il Comune che riceve la sentenza la annota sull'atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi.</p> <p>Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all'avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell'udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.</p> <p>E' possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l'interessato deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all'estero può rivolgersi all'autorità diplomatica italiana che provvederà ad inoltrare la documentazione all'Ufficio di Stato Civile.</p>

3.1.1.3 La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

<i>Cos'è</i>	È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 710 c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma, in ogni caso, con l'assistenza di un legale.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Il ricorso deve essere presentato con l'assistenza di un legale; se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per confermare la volontà di modificare le condizioni, come richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di consiglio, emetterà il decreto di modifica.

	<p>Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.</p> <p>Anche in questo caso, a seguito dell'istruttoria, il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.</p> <p>Documenti da presentare unitamente al ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia autentica dell'omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio (esente bollo) • stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo) • nota di iscrizione a ruolo
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	CONTRIBUTO UNIFICATO (secondo le tariffe vigenti, vd Tabella Contributo Unificato)
<i>Modulistica</i>	Nota di iscrizione a ruolo

3.1.1.4 Separazione Giudiziale

<i>Cos'è</i>	E' una procedura che consente la separazione dei coniugi a richiesta di uno solo di essi.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 706 sgg. cod. civ.
<i>Chi può richiederlo</i>	Uno dei coniugi chiede (con ricorso) la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano ad un avvocato.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'atto è introdotto con ricorso.
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Ufficio Registro Generale Contenzioso Ordinario – Prima Sezione Civile</p> <p>TORRE 3, PIANO IV</p>
<i>Costi</i>	CONTRIBUTO UNIFICATO (secondo le tariffe vigenti, vd Tabella Contributo Unificato)

3.1.1.5 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli

<i>Cos'è</i>	Entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze, anche se non sono uniti in matrimonio. In caso di inadempimento, chiunque vi ha interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es, datore di lavoro). Inoltre il codice prevede che se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 148 c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Chiunque vi abbia interesse; quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore rispetto ai figli naturali. E' competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'atto è introdotto con ricorso.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Ufficio Registro Generale Contenzioso Ordinario – Prima Sezione Civile TORRE 3, PIANO IV
<i>Costi</i>	ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO Contributo aggiuntivo di € 8,00

3.1.1.6 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi

<i>Cos'è</i>	La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione. Entrano automaticamente in comunione: <ul style="list-style-type: none"> • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio • gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio • gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali I beni personali sono quelli: <ul style="list-style-type: none"> - di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio - acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione - di stretto uso personale - necessari all'esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione) - ottenuti a titolo di risarcimento - acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro
--------------	--

	<p>scambio)</p> <p>Per l'amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disgiuntamente ad entrambi i coniugi per l'amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà) • congiuntamente ad entrambi i coniugi per l'amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 180 e segg. cod. civ.
<i>Chi può richiederlo</i>	Uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell'altro, per gli atti di straordinaria amministrazione.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Deve essere presentata apposita istanza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto sia necessario per l'interesse della famiglia • l'atto sia necessario per l'azienda che fa parte della comunione <p>Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 cod. civ.). In questo caso per ottenere l'annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell'atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione.</p> <p>Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve, su istanza dell'altro coniuge, ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto: se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell'equivalente in base ai valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo (€ 8,00)

3.1.1.7 Adozione di persona maggiorenne

<i>Cos'è</i>	<p>Riguarda l'adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l'adottante e l'adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli.</p> <p>Con il provvedimento di adozione l'adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assume il cognome dell'adottante, da anteporre al proprio cognome • acquista il diritto a succedere all'adottante alla pari dei di lui figli legittimi • ha il diritto agli alimenti da parte dell'adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell'adottato • è anche tenuto a prestare gli alimenti all'adottante <p>L'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.</p>
--------------	--

<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 291 ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>L'adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustificano), e l'adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.</p> <p>È necessaria l'assistenza di un legale.</p> <p>Per l'adozione ordinaria è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il consenso di chi adotta • il consenso dell'adottando • l'assenso dei genitori dell'adottando • l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati • l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti) <p>In casi particolari il Tribunale può pronunciare l'adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l'assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Presentando la domanda alla sede principale del Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui si trova la residenza dell'adottando e allegando i seguenti documenti:</p> <p>Riferiti all'adottante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domanda al Presidente del Tribunale • copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita • certificato di residenza (in bollo) • certificato di matrimonio o di stato libero • stato di famiglia storico (in bollo) <p>Riferiti all'adottando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita • certificato di residenza e stato di famiglia (in bollo) • certificato di matrimonio o di stato libero • certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l'art. 311 c.c.) <p>Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.</p> <p>I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.</p> <p>Qualora sia domandata l'adozione di persona maggiorenne avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di origine dell'adottando a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato (vd Tabella Contributo Unificato)

	<ul style="list-style-type: none"> Contributo aggiuntivo di € 8,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> nota di iscrizione a ruolo

3.1.1.8 Legittimazione dei figli

<i>Cos'è</i>	<p>La legittimazione permette l'attribuzione della qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori del matrimonio.</p> <p>Essa avviene per successivo matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 280 cod. civ. e segg.
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>La legittimazione per provvedimento del giudice può essere chiesta da entrambi i genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 16 anni di età.</p> <p>Le altre condizioni da soddisfare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> la legittimazione deve corrispondere agli interessi del figlio l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare per susseguente matrimonio da parte di un genitore l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato il consenso del figlio legittimando se ha compiuto i 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, salvo il caso in cui il figlio sia già stato riconosciuto
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La legittimazione per provvedimento del giudice può essere chiesta da entrambi i genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 16 anni di età.</p> <p>Le altre condizioni da soddisfare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> la legittimazione deve corrispondere agli interessi del figlio l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare per susseguente matrimonio da parte di un genitore l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato il consenso del figlio legittimando se ha compiuto i 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, salvo il caso in cui il figlio sia già stato riconosciuto <p>Se il legittimando è minore di 18 anni la competenza spetta al Tribunale dei Minori di Reggio Calabria.</p> <p>Se, invece, il legittimando è maggiorenne la competenza spetta al Tribunale Ordinario di Reggio Calabria.</p> <p>In quest'ultimo caso la domanda di legittimazione, deve essere sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale e presentata in cancelleria.</p> <p>All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti giustificativi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • copia integrale dell'atto di nascita del genitore legittimante e del figlio legittimando • stato di famiglia del legittimante • certificato di stato libero del legittimante o, se questi è sposato, certificato di matrimonio, nonché dichiarazione per atto pubblico da cui risulta l'assenso del coniuge • se il richiedente è legalmente separato, è necessario allegare il relativo provvedimento di separazione • certificato di residenza del legittimante • documenti giustificativi, da cui risulti l'impossibilità o il gravissimo ostacolo alla legittimazione del figlio per susseguente matrimonio <p>In caso di esito negativo per la richiesta di legittimazione del Tribunale di Reggio Calabria può essere presentata una nuova domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allo stesso Tribunale di Reggio Calabria, se esistono nuove prove o si verifica un mutamento della situazione di fatto • ad un altro Tribunale, nel caso in cui il richiedente ha modificato la propria residenza
<i>Dove si richiede</i>	<p>Se il legittimando è minore di 18 anni: TRIBUNALE DEI MINORENNI DI REGGIO CALABRIA Via Marsala, 13, 89133 – Reggio Calabria (RC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefono e Fax: 0956 812987 • sito: www.tribunaledeiminori.it/reggiocalabria.php • e-mail: tribmin.reggiocalabria@giustizia.it <p>Se il legittimando è maggiorenne: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo unificato (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8,00

3.1.1.9 Ordine di protezione contro gli abusi familiari

<i>Cos'è</i>	<p>È una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà.</p> <p>L'applicazione della misura in sede penale presuppone l'avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata ecc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all'autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.</p> <p>In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.</p> <p>Con l'ordine di protezione il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole
--------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente • prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli) • dispone eventualmente l'intervento dei servizi sociali • prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l'assenza dell'allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza <p>La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 342-bis e 342-ter c.c. come modificati dalla L. 4 aprile 2001, n. 154 e dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 736-bis c.p.c. aggiunto dall'art. 3 L. 4 aprile 2001, n. 154 e art. 282-bis c.p.p.
<i>Chi può richiederlo</i>	La domanda può essere presentata dal coniuge, dal convivente o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare, anche personalmente, ossia senza l'assistenza di un legale.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>È necessario presentare l'istanza presso la sede principale del Tribunale di Reggio Calabria.</p> <p>Nella richiesta possono essere precisati i singoli interventi di tutela ritenuti necessari o opportuni.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di residenza e stato di famiglia delle parti (esente bollo) • eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti (esente bollo)
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	ESENTE
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo

3.1.2 Persone – Giudice Tutelare

3.1.2.1 Tutele

a) Tutela Giudiziale

<i>Cos'è</i>	<p>La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica.</p> <p>La tutela giudiziale viene aperta in seguito a sentenza di interdizione pronunciata da un Tribunale. Dopo l'apertura della tutela viene nominato un tutore, che è la persona che cura l'interdetto, ovvero che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.</p> <p>Per quanto riguarda l'esercizio della tutela e i compiti del tutore si rinvia all'allegato "vademecum per il tutore", nonché alla scheda informativa 1.2.4 sulle autorizzazioni del Giudice tutelare relative ad incapaci a pagina 39 della presente Guida ai Servizi.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>La tutela giudiziale viene aperta d'ufficio dal Giudice Tutelare che riceve la sentenza d'interdizione direttamente dal Tribunale che l'ha emessa.</p> <p>Il ricorso per l'interdizione può essere presentato con l'assistenza di un legale dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal curatore ovvero dal Pubblico Ministero.</p> <p>Il Giudice tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	La tutela giudiziale viene aperta d'ufficio.
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO</p> <p>Contributo aggiuntivo di € 8,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02</p>
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vademecum per il tutore • Modulo per il rendiconto

b) Tutela dei minori

<i>Cos'è</i>	<p>Fino all'età di 18 anni, tutte le persone sono rappresentate legalmente dai genitori.</p> <p>Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di un minore.</p> <p>Un minore può restare senza genitori, perché questi sono entrambi deceduti, oppure perché a seguito di condanna penale o di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni i genitori vengono dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.</p> <p>Ricevuta la segnalazione, il Giudice tutelare assume le opportune informazioni e decide chi nominare tutore e protutore, scegliendo tra i parenti del minore.</p>
--------------	--

	Per quanto riguarda l'esercizio della tutela e i compiti del tutore si rinvia all'allegato "vademecum per il tutore", nonché alla scheda informativa 1.2.5 sulle autorizzazioni del Giudice tutelare relative a minori a pagina 41 della presente Guida ai Servizi.
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	La tutela di un minore viene aperta d'ufficio in seguito a segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni o dell'ufficiale di stato civile. Naturalmente anche i parenti del minore possono inviare la segnalazione, comunicando i recapiti dove essere contattati.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	La domanda di apertura della tutela di un minore va presentata direttamente presso la Cancelleria Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria Via Marsala, 13, 89133 - Reggio Calabria (RC) Telefono e Fax: 0956 812987 sito: www.tribunaledeiminori.it/reggiocalabria.php e-mail: tribmin.reggiocalabria@giustizia.it
<i>Costi</i>	ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO Contributo aggiuntivo di € 8,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vademecum per il tutore • Modulo per il rendiconto

a) Tutela legale

<i>Cos'è</i>	La tutela legale è una pena accessoria, che viene inflitta con sentenza penale. La tutela legale viene aperta in seguito a sentenza penale che dispone la condanna all'interdizione legale. All'interdetto legale viene nominato un tutore, che è la persona che rappresenta il condannato in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	La tutela legale viene aperta d'ufficio dal Giudice tutelare che riceve la sentenza direttamente dal Tribunale che l'ha emessa. Il Giudice tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	La tutela legale viene richiesta dalla Procura della Repubblica competente per l'esecuzione della pena.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III

<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA
--------------------	--------------

3.1.2.2 Curatele

<i>Cos'è</i>	La curatela viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Dopo l'apertura della curatela viene nominato un curatore, che è la persona che assiste l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice tutelare.
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 392 ss. c.c. e artt. 415 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	La curatela viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione. È possibile far pervenire al Giudice tutelare una proposta riguardo alla persona da nominare curatore.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Il Giudice tutelare che apre la curatela, convoca d'ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore, scegliendola innanzitutto fra i parenti dell'inabilitato e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da chi conosce l'inabilitato. Il curatore viene nominato con decreto del Giudice tutelare e viene convocato per l'accettazione dell'incarico.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO È invece soggetto: <ul style="list-style-type: none"> • al pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) • ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.1.2.3 Amministrazione di sostegno

<i>Cos'è</i>	L'amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica.
<i>Normativa di riferimento</i>	L. 9 gennaio 2004, n. 6, artt. 404 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, ovvero dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona bisognosa.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

	<p>Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita (esente bollo), quello di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno.</p> <p>Per questo tipo di procedimento non è richiesta l'assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO</p> <p>È invece soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) • ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) <p>I certificati di residenza e di stato di famiglia sono soggetti all'imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza).</p>
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • modulo per il rendiconto • nota d'iscrizione a ruolo

3.1.2.4 Nomina curatore speciale per scomparso

<i>Cos'è</i>	<p>Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un curatore speciale per la cura degli adempimenti urgenti, il quale ha la rappresentanza dello scomparso sia in giudizio che negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa) e può dare i provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio.</p> <p>Ciò avviene salvo che la persona avesse un legale rappresentante o un procuratore, cioè un rappresentante volontario.</p> <p>Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso o sulla sua capacità sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta).</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>La domanda si propone con ricorso da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presunti successori legittimi; • PM; • tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca "nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti".
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dello scomparso e gli atti da compiere.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atto di nascita; • certificato di residenza; • notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali).
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>

	TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> Contributo aggiuntivo di € 8,00
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nota d'iscrizione a ruolo

3.1.2.5 Dichiarazione di assenza

<i>Cos'è</i>	<p>Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l'assenza dello scomparso. L'effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti.</p> <p>La sentenza che dichiara l'assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.</p> <p>Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.</p> <p>Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.</p> <p>Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>E' necessario l'intervento di un avvocato.</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. È competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> atto di nascita; stato di famiglia; certificato di irreperibilità dello scomparso.
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO.</p> <p>Contributo aggiuntivo di € 8,00</p> <p>I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.</p>
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.1.2.6 Dichiarazione di morte presunta

<i>Cos'è</i>	<p>Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima sua notizia.</p> <p>L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni.; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.</p> <p>La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atto di nascita; • certificato storico di residenza; • certificato di irreperibilità dello scomparso. <p>E' competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.</p> <p>La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla G.U. e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.</p> <p>La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione.</p> <p>La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c.); la sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio.</p> <p>E' obbligatorio, inoltre, l'intervento di un avvocato (art. 82 u.c. c.p.c).</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO. Contributo aggiuntivo di € 8,00</p> <p>I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.</p>
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • modulo per il rendiconto • nota d'iscrizione a ruolo

3.1.2.7 Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore

<i>Cos'è</i>	<p>I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell'interesse del figlio, se non con l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.</p> <p>Se si tratta di minore sottoposto a potestà genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ad eccezione di quelli acquistati mortis causa, finché l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario).</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Il genitore del minore, il curatore dell'inabilitato, il tutore dell'interdetto o del minore ed il curatore dell'eredità giacente, che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio.</p> <p>E' competente il Tribunale del luogo di residenza dell'incapace e, in caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione.</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà fanno istanza (generica) istanza² (rinuncia) istanza³ (accettazione beneficiata) istanza⁴ (transazione risarcimento danni) al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, secondo i fac-simile allegati per le diverse necessità.</p> <p>Documenti da allegare a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza; • documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; • eventuale testamento; • documentazione sulla passività dell'eredità; • perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare; • atti di causa; • valutazione dell'impresa.
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO per il minore, gli interdetti e gli inabilitati. Contributo aggiuntivo di € 8,00 (Salvo il caso di eredità giacente € 85,00)</p>

3.1.2.8 Interruzione volontaria della gravidanza - PER MINORI

<i>Cos'è</i>	<p>La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l'assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. In caso diverso [ossia: a) se è inopportuno consultare le persone predette; b) se queste rifiutano il consenso; c) se esprimono pareri difformi], può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l'interruzione della gravidanza.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	<p>L. 22 maggio 1978 n. 194</p>

<i>Chi può richiederlo</i>	La donna minore di età (inferiore di anni 18). La richiesta viene redatta dal consultorio o dal medico E' competente il Giudice Tutelare della Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Il Giudice Tutelare (Sezione Volontaria giurisdizione) interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, la donna viene autorizzata a decidere di interrompere la gravidanza, dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo. Occorre allegare: <ul style="list-style-type: none"> • certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza; • documento di riconoscimento della minore; • relazione del servizio pubblico o del medico.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO

3.1.2.9 Interdizione e Inabilitazione – ISCRIZIONE A RUOLO GENERALE CIVILE

<i>Cos'è</i>	La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione. L'inabilitazione riguarda l'infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici. Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell'assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
<i>Chi può richiederlo</i>	Può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Iscrizione a ruolo con obbligatoria presenza del legale, occorre allegare estratto dell'atto di nascita, certificato di residenza e la documentazione medica disponibile.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Ruolo Generale Contenzioso Ordinario – Prima Sezione Civile TORRE 3, PIANO IV
<i>Costi</i>	ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO Contributo aggiuntivo di € 8,00

Commento [GG1]: Verificare i costi del servizio

3.1.2.10 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile

<i>Cos'è</i>	<p>È possibile presentare ricorso presso il Tribunale di Reggio Calabria per promuovere la correzione, la ricostituzione, la formazione di un atto omesso o la cancellazione in ipotesi di indebita registrazione.</p> <p>Può inoltre presentare ricorso presso il Tribunale chi intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione o altro adempimento.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Chi ha necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cancellare o modificare un atto dello stato civile • ricostruire un atto smarrito o distrutto • promuovere la formazione di un atto omesso • opporsi al rifiuto di un ufficiale di stato civile di eseguire le pubblicazioni di matrimonio

a) Correzione degli atti di stato civile

<i>Cos'è</i>	Quando l'ufficiale di stato civile non può d'ufficio provvedere alla correzione di eventuali errori materiali in cui è incorso nella redazione degli atti (ai sensi dell'art. 98 D.P.R. 396/2000), l'interessato può presentare ricorso al Tribunale.
<i>Normativa di riferimento</i>	artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>L'interessato può presentare ricorso al Tribunale specificando l'errore e in che senso questo debba essere corretto, allegando idonea documentazione. In particolare possono esser richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rettifica di un atto dello stato civile; • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito; • la formazione di un atto omesso; • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; • e, anche, opporsi al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento. <p>Il ricorso va presentato presso il Tribunale di Reggio Calabria, nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.</p> <p>Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni.</p> <p>Il ricorso può essere presentato personalmente senza l'assistenza di un legale.</p> <p>Documenti da presentare unitamente al ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo) • eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta • nota di iscrizione a ruolo

<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO Contributo aggiuntivo di € 8,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> domanda stato civile rettifica sedicente

a) Rifiuto della pubblicazione di matrimonio

<i>Cos'è</i>	L'ufficiale di stato civile che non ritenga di poter procedere alla pubblicazione del matrimonio, rilascia un certificato indicando i motivi del rifiuto. Contro il suddetto rifiuto è possibile fare ricorso al Tribunale che, sentite le parti, l'ufficiale di stato civile interessato e il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 98 c.c.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, indicando le proprie generalità nonché tutte le argomentazioni e motivazioni avverso il rifiuto dell'ufficiale di stato civile. Il ricorso può essere presentato personalmente senza l'assistenza di un legale. Documenti da presentare unitamente al ricorso: <ul style="list-style-type: none"> tutto ciò che serve a documentare le circostanze del caso nota di iscrizione a ruolo
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) Contributo aggiuntivo di € 8,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> nota di iscrizione a ruolo

3.1.2.11 Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso

<i>Cos'è</i>	È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 1 e segg. Legge 14/4/1982 n. 164
<i>Chi può richiederlo</i>	Chi vuole ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali.

<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Con Ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, ove deve aver luogo la residenza di chi ne fa richiesta.</p> <p>Il ricorso va notificato al coniuge e ai figli.</p> <p>La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.</p> <p>In seguito, il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato)</p> <p>Contributo aggiuntivo di € 8,00</p>

3.1.2.12 Autorizzazioni del giudice tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire

<i>Cos'è</i>	<p>Il tutore (o il curatore o l'amministratore di sostegno) deve chiedere l'autorizzazione al Giudice tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accettazione o la rinuncia all'eredità • l'accettazione di donazioni • la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni • promuovere giudizi • riscuotere capitali • effettuare investimenti finanziari <p>È invece necessaria l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale (sede di Reggio Calabria) per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vendite • costituire pigni o ipoteche • procedere a divisioni • transazioni
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 372, 373, 374, 375 e 411 c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il tutore (o il curatore o l'amministratore di sostegno), eventualmente con l'assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>I ricorsi ex artt. 372, 373 e 374 c.c. (autorizzazioni del Giudice tutelare) e i ricorsi ex art. 375 c.c. (autorizzazione del Tribunale) devono essere presentati presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria presso il quale risulta aperta la tutela (o la curatela o l'amministrazione di sostegno).</p> <p>Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare un ricorso debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione giustificativa (p. es. l'offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare, i preventivi della spesa da autorizzare ecc.).</p>

<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO È invece soggetto: <ul style="list-style-type: none"> al pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> ricorso ex artt. 372, 373 e 374 c.c. (autorizzazione del Giudice tutelare) e ex art. 375 c.c. (autorizzazione Collegio)

3.1.2.13 Autorizzazioni del giudice tutelare relative a minori

<i>Cos'è</i>	<p>I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.</p> <p>È necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, come per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte accettare o rinunciare a eredità o legati accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultra-novennali
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 320 c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva la potestà genitoriale.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria competente per territorio in relazione alla residenza del minore.</p> <p>Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> un ricorso debitamente compilato e motivato la nota di iscrizione a ruolo la necessaria documentazione giustificativa (p. es. l'offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare ecc.)
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO È invece soggetto: <ul style="list-style-type: none"> al pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> ricorso ex art. 320 c.c. nota di iscrizione a ruolo
--------------------	--

3.1.2.14 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio per minori o per persone con figli minori

<i>Cos'è</i>	<p>Chi ha figli minori, per ottenere il rilascio di documento valido per l'espatrio, deve avere l'assenso dell'altro genitore.</p> <p>Se manca l'assenso dell'altro genitore, è possibile rivolgersi al Giudice tutelare, descrivendo le motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso.</p> <p>Il Giudice tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	L. 21 novembre 1967, n. 1185 (norme sui passaporti) e successive modificazioni
<i>Chi può richiederlo</i>	Genitori con figli minori.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria competente per territorio in relazione alla residenza del minore.</p> <p>Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare:</p> <ul style="list-style-type: none"> un ricorso debitamente compilato e motivato la nota di iscrizione a ruolo la necessaria documentazione giustificativa (p. es. la sentenza di divorzio o di separazione)
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>Ricorso per l'autorizzazione al rilascio del passaporto per genitori di figli minori: CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato)</p> <p>È soggetto inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> al pagamento del Contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) <p>Ricorso per l'autorizzazione al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio per il minore: ESENTE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO</p> <p>È invece soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> al pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> ricorso per l'autorizzazione al rilascio del passaporto nota di iscrizione a ruolo

3.1.2.15 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio

<i>Cos'è</i>	<p>E' la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio) in alcuni particolari casi.</p> <p>E' necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.</p> <p>I casi per i quali serve l'autorizzazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando a un minorenne serve il passaporto ma non c'è l'assenso di entrambi i genitori • quando il passaporto serve a un genitore con figli minorenni ma non c'è l'assenso dell'altro genitore • quando il passaporto serve a un genitore con figli minorenni ma che non sia titolare esclusivo della potestà su di essi • quando il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria ma non c'è l'assenso di chi esercita tale potestà
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 3 e 24 Legge 21/11/1967 n.1185, come modificato dall'art. 24 Legge 16/1/03 n. 3
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Chi necessita dell'autorizzazione di cui sopra.</p> <p>Esempio: può richiederlo un genitore che non ha il consenso dell'altro genitore all'espatrio da solo o col figlio minore. Nel secondo caso a decidere sarà il giudice tutelare del luogo di residenza del minore.</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Si richiede con domanda alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria.</p> <p>Tale domanda va fatta in carta semplice. Ad essa va allegato il verbale di separazione o sentenza di divorzio.</p> <p>L'autorizzazione del giudice va presentata alla Questura competente per il rilascio del passaporto.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo aggiuntivo di € 8,00 • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • ESENTE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO se il documento è rilasciato per il minore

3.1.2.16 Autorizzazioni varie che riguardano persone di età minore

<i>Cos'è</i>	<p>È la richiesta di autorizzazione al giudice tutelare in alcuni casi particolari in cui sono coinvolti dei minori. Tra questi casi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incasso di somme di denaro a titolo di risarcimento del danno subito dal minore • l'incasso di buoni fruttiferi o postali per minore • altre accettazioni inerenti il minore
<i>Normativa di</i>	Art. 3 della Legge 21/11/1967 n.1185, come modificato dall'art. 24 della Legge n.

<i>riferimento</i>	3/03.
<i>Chi può richiederlo</i>	Coloro che necessitano delle autorizzazioni di cui sopra.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Si richiede con domanda alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione. La domanda va redatta in carta semplice. Ad essa vanno allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventualmente il verbale di separazione o la sentenza di divorzio • qualsiasi documento che accerti l'impossibilità di ottenere il consenso necessario
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>Esente da C.U.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo aggiuntivo di € 8,00 • Richiesta di autorizzazione per acquisto e intestazione immobile per minore • Richiesta per autorizzazione TFR per minore o altre competenze • Richiesta di autorizzazione per accettazione di eredità con beneficio d'inventario per minore

3.1.2.17 Trapianto di Rene

<i>Cos'è</i>	<p>L'atto di disposizione e destinazione del rene (da parte di genitori, figli ed i fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.</p> <p>L'atto di donazione deve essere a titolo gratuito ed è sempre revocabile.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	L. 26 Giugno 1967 n. 458
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Il nullaosta viene rilasciato al donatore.</p> <p>E' competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Il giudice verifica che il donatore sia: 1) maggiorenne, 2) capace di intendere e di volere, 3) a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi, 4) sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta, 5) che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.</p> <p>Il giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale.</p> <p>Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile) da emettersi entro tre giorni.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	ESENTE

3.1.2.18 Trattamento sanitario obbligatorio - RICORSI

<i>Cos'è</i>	<p>Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari: nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.</p> <p>Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l'infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extra-ospedaliere.</p> <p>Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.; entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare, il quale nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo; se il T.S.O. non viene convalidato, il Sindaco deve disporre l'immediata cessazione.</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Contro i T.S.O. qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso, chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento.</p> <p>Chi è sottoposto a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.</p> <p>Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O.</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.</p> <p>Il presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il T.S.O. e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO Contributo aggiuntivo di € 8,00. Il provvedimento che decide il procedimento non è soggetto registrazione.</p>

3.1.3 Eredità e successioni

3.1.3.1 Apposizione dei sigilli su beni ereditati

<i>Cos'è</i>	<p>I beni dell'asse ereditario possono essere salvaguardati tramite l'apposizione dei sigilli quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • restano incustoditi dopo il decesso della persona • sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto <p>In questo modo si salvaguarda anche l'interesse di tutti coloro che vantano diritti</p>
--------------	---

	legati all'eredità.
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 752 e segg. cod. proc. civ.
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>E' una richiesta che può essere fatta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecutore testamentario • gli eredi • i creditori • chi coabitava col defunto • chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio • il Pubblico Ministero (d'ufficio, ex art. 754 cod. proc. civ.)
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Attraverso istanza da proporre mediante ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, si richiede a quest'ultimo di pronunciarsi con un decreto che dispone l'apposizione dei sigilli sui beni.</p> <p>Il Tribunale è competente se il Comune di Reggio Calabria coincide con l'ultimo domicilio del defunto. Nei comuni dove non è presente un Tribunale, la competenza spetta al Giudice di Pace.</p> <p>Chi propone l'istanza deve eleggere domicilio nel comune di Reggio Calabria in cui ha sede il Tribunale, o semplicemente dichiararvi residenza.</p> <p>Nel caso in cui le porte degli immobili siano chiuse allora il giudice può disporre l'apertura e allo stesso tempo può ordinare, con decreto, la vendita immediata di ciò che può deteriorarsi.</p> <p>Per la conservazione dei beni sigillati è nominato un custode.</p> <p>I documenti da allegare all'istanza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di morte in carta semplice • la copia conforme del testamento in bollo (solo se esistente) • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sono elencati gli eredi (da fare in Comune)
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8 • € 168,00 per la registrazione da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con stampato Mod. F23 <p>Compenso per il cancelliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nulla se effettuato in orario di servizio; • in orario diverso € 11,21 (collaboratore) all'ora oltre a € 16,00 di marche per atti giudiziari (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) + € 3,54 di marche da bollo per diritti di cancelleria per l'istanza di liquidazione
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ricorso per apposizione di sigilli su beni ereditati

3.1.3.2 Rimozione dei sigilli dai beni ereditati

<i>Cos'è</i>	<p>Attraverso la rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione.</p> <p>In casi eccezionali il giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 762 e segg. cod. proc. civ.
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Possono fare richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli eredi • l'esecutore testamentario • i creditori <p>Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale.</p> <p>È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli può farlo attraverso un ricorso al giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il giudice provvederà con ordinanza non impugnabile.</p> <p>Dopo la decisione del giudice, un ufficiale nominato per procedere all'inventario si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l'inventario non sia necessario (in quel caso ad occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del giudice di pace laddove il comune in questione non sia sede di Tribunale).</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Per il verbale di rimozione dei sigilli si segue la stessa procedura del verbale di apposizione. La rimozione va chiesta con istanza da proporre mediante ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, sede dell'ultimo domicilio del defunto. Nei comuni dove non esiste Tribunale è competente il Giudice di Pace.</p> <p>I documenti da allegare all'istanza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di morte in carta semplice • la copia conforme del testamento in bollo (solo se esistente) • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sono elencati gli eredi (da fare in Comune)
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8 • € 168 per la registrazione da versare presso l'istituto bancario con stampato Mod. F23. Se oltre alla rimozione si chiede anche la redazione dell'inventario la tassa di registrazione viene pagata una volta sola (€ 168) <p>Compenso per il cancelliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nulla se effettuato in orario di servizio; • in orario diverso € 11,21 (collaboratore) all'ora oltre a € 16,00 di marche da bollo (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) + €3,54 di marche da bollo per l'istanza di liquidazione
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ricorso per chiedere la rimozione dei sigilli sui beni ereditati • opposizione alla rimozione dei sigilli

3.1.3.3 Inventario

<i>Cos'è</i>	<p>Chi ha diritto alla successione, i creditori e l'esecutore testamentario possono avvalersi della facoltà di fare inventariare i beni del defunto.</p> <p>L'inventario è di regola eseguito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un cancelliere del Tribunale - un notaio scelto dal defunto mediante testamento o dal Tribunale <p>Questi soggetti, una volta nominati, possono procedere a fare l'inventario.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 769 e segg. cod. proc. civ.
<i>Chi può richiederlo</i>	I creditori, chi ha diritto alla successione o l'esecutore testamentario.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Presentando istanza con ricorso presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria. Il Tribunale provvederà emettendo un decreto.
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8,00

3.1.3.4 Rinuncia all'eredità

<i>Cos'è</i>	<p>Chi non intende accettare un'eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto). Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi risponderne e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.</p> <p>La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	artt. 321, 374, 394, 519 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale di Reggio Calabria, ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).</p> <p>In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte (in carta libera) • documento di identità valido • codice fiscale • copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo)

	<ul style="list-style-type: none"> • copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate <p>E' possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).</p> <p>E' inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.</p> <p>Termini per la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile) • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni). <p>E' opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità. La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.</p> <p>L'appuntamento è fissato entro 30 giorni dal giorno in cui viene richiesto, compatibilmente con il numero di richieste pervenute nel periodo.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO</p> <p>È invece soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • all'imposta di registro pari a € 168,00 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - T.U. dell'imposta di registro), per ogni rinunziante • ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

3.1.3.5 Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario

<i>Cos'è</i>	<p>L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d'inventario.</p> <p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, in questo modo l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.</p> <p>Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore oppure se è stato interdetto o inabilitato, o se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica.</p> <p>L'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 321, 374, 394, 470 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il chiamato all'eredità.
<i>Come si richiede e</i>	L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario si compie mediante

<i>documenti necessari</i>	<p>dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale di Reggio Calabria, ove si è aperta la successione.</p> <p>La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario deve essere preceduta o seguita dall'inventario, per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale (notaio o cancelliere).</p> <p>Se l'erede è in possesso di beni ereditari e intende accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l'inventario non è compiuto entro questo termine, l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.</p> <p>Se l'erede non è in possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare l'eredità con beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio, l'inventario deve essere redatto entro tre mesi.</p> <p>Se l'interessato non intende presentare la dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario presso un notaio, deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte (in carta libera) • documento di identità valido • codice fiscale • copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo) • copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra gli accettanti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO</p> <p>È invece soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) • € 262,00 per trascrizione all'Agenzia del Territorio, obbligatoria anche se nella massa ereditaria non vi sono beni immobili
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.1.3.6 Eredità giacente: NOMINA DEL CURATORE

<i>Cos'è</i>	Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto), su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità (giacente).
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 528 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Chi ha un interesse da far valere.

<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La persona interessata deve presentare un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato.</p> <p>Il ricorso va presentato presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Reggio Calabria competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato)</p> <p>È soggetto inoltre al pagamento delle spese collegate alla pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.</p> <p>È richiesto infine il pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02</p>

3.1.3.7 Accettazione della nomina di esecutore testamentario

<i>Cos'è</i>	<p>Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.</p> <p>L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione resa nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).</p> <p>L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 700 ss. c.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Chi è stato nominato esecutore testamentario.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La dichiarazione di accettazione (o di rinuncia) deve essere resa presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento.</p> <p>Si richiedono i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia autentica del testamento (in bollo) • documento di identità in corso di validità <p>L'appuntamento è fissato entro 30 giorni dal giorno in cui viene richiesto, compatibilmente con il numero di richieste pervenute.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO</p> <p>È invece soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • all'imposta di registro pari a € 168,00 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - T.U. dell'imposta di registro)

- ai diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

<i>Cos'è</i>	Eliminare essendo il certificato di eredità previsto solo per tribunali del Trentino dove gli immobili sono registrati su base tavolare !
<i>Normativa di riferimento</i>	
<i>Chi può richiederlo</i>	
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	
<i>Dove si richiede</i>	
<i>Costi</i>	
<i>Modulistica</i>	

3.2 Titoli di credito

3.2.1 Ammortamento di assegni – SMARRITI, SOTTRATTI O DISTRUTTI

<i>Cos'è</i>	<p>Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al titolare dello stesso.</p> <p>In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui l'assegno è pagabile (o sede del domicilio del richiedente) per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.</p> <p>In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 69 ss. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
<i>Chi può richiederlo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di assegno bancario: solo il beneficiario. • In caso di assegno circolare: il beneficiario o l'istituto che lo ha emesso. • In caso di assegno bancario non trasferibile: non si può effettuare l'ammortamento del titolo, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria indicando i requisiti del titolo.</p> <p>Il Tribunale di Reggio Calabria è competente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È quello del luogo in cui è pagabile l'assegno (se bancario) • È quello nel cui territorio risiede chi fa la richiesta di ammortamento dell'assegno (se bancario) • È quello del luogo in cui ha una sede la banca che ha emesso l'assegno (se circolare) <p>Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione.</p> <p>Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa) decorsi 15 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in G.U., purché nel frattempo non venga fatta opposizione.</p> <p>Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.</p> <p>Il ricorrente deve poi notificare il decreto di ammortamento al traente ed al trattario e provvedere alla pubblicazione di un estratto sulla G.U.</p> <p>Nel caso di assegno circolare la notifica deve essere fatta a uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto bancario, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. Anche in questo</p>

	<p>caso deve essere il ricorrente a curare la pubblicazione sulla G.U.</p> <p>Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale di Reggio Calabria che deve aver pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a chi ha sottoscritto l'assegno • a chi ha emesso l'assegno • a chi ha richiesto l'ammortamento <p>Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.</p> <p>Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l'ammortamento, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>Il procedimento è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) <p>Per il certificato di non interposta opposizione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,54 • 2 marche da bollo da € 16,00 per Registro Generale Contenzioso (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo • modulo per il ricorso

3.2.1.1 Ammortamento della cambiale - SMARRITA, SOTTRATTA O DISTRUTTA

<i>Cos'è</i>	<p>Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.</p> <p>In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.</p> <p>In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	<p>Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 89 ss. R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Chi ne era in possesso prima dello smarrimento (o distruzione o sottrazione).</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui il titolo è pagabile.</p> <p>Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti ad identificarla.</p>

	<p>Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione.</p> <p>Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa).</p> <p>Il pagamento deve avvenire non prima di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. o dalla scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione dal detentore.</p> <p>Occorre che il richiedente renda noto il decreto al trattario.</p> <p>Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.</p> <p>Il detentore può proporre opposizione al Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al trattario • a chi ha richiesto l'ammortamento <p>Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.</p> <p>Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l'ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>Il procedimento è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) <p>Per il certificato di non interposta opposizione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,54 • 2 marche da bollo da € 16,00 per il Registro Generale Contenzioso (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo • modulo per il ricorso

3.2.1.2 Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio - SMARRITI, SOTTRATTI O DISTRUTTI

<i>Cos'è</i>	<p>La procedura di ammortamento di un titolo al portatore consente al detentore dello stesso di ottenerne un duplicato in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dello stesso.</p> <p>In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni fruttiferi, libretti di risparmio nominativi o al portatore, polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore (che devono essere dimostrazione di un titolo o valore depositato in</p>
--------------	---

	<p>istituti di credito autorizzati), il possessore può chiedere l'ammortamento del titolo per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.</p> <p>In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 7 ss. L. 30 luglio 1951, n. 948
<i>Chi può richiederlo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per buoni fruttiferi: l'intestatario o chiunque ne dimostri il diritto. • Per libretti di risparmio nominativi: l'intestatario o chiunque ne dimostri il diritto. • Per libretti di risparmio o deposito al portatore: il possessore.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Chi è legittimato a chiedere il duplicato del titolo deve fare denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo. Nella denuncia vanno inseriti tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il duplicato, oltre che l'identificativo del titolo e le circostanze nelle quali lo si è perso o distrutto.</p> <p>Se il titolo in questione è un libretto o certificato al portatore, il richiedente deve fare ricorso al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui si trova l'istituto di credito a cui si è fatta denuncia. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla denuncia stessa unitamente ad un estratto della banca, da cui risultino i dati necessari ad identificare il libretto o certificato.</p> <p>Il Presidente del Tribunale emette un decreto con cui pronuncia l'ammortamento del titolo ed autorizza l'istituto emittente a rilasciare un duplicato decorsi 90 giorni dall'affissione del suddetto decreto nei locali aperti al pubblico, purché nel frattempo non venga fatta opposizione.</p> <p>Copia del decreto va dunque notificata all'istituto emittente, il quale provvederà ad affiggere nei locali aperti al pubblico per 90 giorni consecutivi il suddetto decreto e, decorso il termine, certificherà in calce allo stesso che il decreto è stato affisso per 90 giorni, specificando la data di affissione "dal.... al...", l'istituto e la filiale presso cui l'affissione è avvenuta.</p> <p>Decorso il termine è necessario portare la suddetta copia con relativa attestazione di affissione per il rilascio della certificazione dell'eventuale mancata opposizione a cura della cancelleria del registro Generale, autorizzando così l'istituto ad emettere il duplicato.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<p>Il procedimento è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 (art. 30 D.P.R. 115/02) <p>Per il certificato di non interposta opposizione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,54 • 2 marche da bollo da € 16,00 per il Registro Generale Contenzioso (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo • modulo per il ricorso

3.2.1.3 Riabilitazione del potestato

<i>Cos'è</i>	La riabilitazione speciale è un provvedimento che viene emesso dal Presidente del Tribunale su richiesta del debitore, il quale abbia pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 17 L. 7 marzo 1996, n. 108
<i>Chi può richiederlo</i>	Può essere riabilitato dal Tribunale di Reggio Calabria, luogo di residenza chi ha pagato il titolo di credito al quale era legato il protesto, a patto che egli non abbia ricevuto più protesti negli ultimi 12 mesi.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Si richiede presentando ricorso (in carta semplice) al Presidente del Tribunale. Unitamente al ricorso si devono presentare anche i documenti che certificano l'avvenuto pagamento, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'originale del titolo protestato unitamente alla levata di protesto (in mancanza dell'originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi ad identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca) • la quietanza del titolo, ovvero bonifico bancario da cui risultino gli estremi del titolo protestato o, in alternativa alla quietanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del creditore • una visura camerale rilasciata e vistata dalla Camera di Commercio aggiornata, ovvero non più vecchia di 15 giorni rispetto alla data di presentazione del ricorso • la nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata <p>È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.</p>
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) È richiesta inoltre il pagamento del contributo aggiuntivo di € 8,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02.
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo • modulo per il ricorso

3.3 Asseverazioni

3.3.1 Asseverazione

<i>Cos'è</i>	<p>L'asseverazione è il giuramento di aver svolto bene e fedelmente il proprio incarico.</p> <p>Nell'ambito del procedimento giurisdizionale è il giuramento reso dal perito o dal traduttore davanti al giudice del procedimento.</p> <p>Al di fuori di un procedimento giurisdizionale è il giuramento reso presso l'Ufficio Asseverazioni del Tribunale di Reggio Calabria o presso il Giudice di Pace.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366
<i>Chi può richiederlo</i>	Periti e traduttori.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>L'asseverazione resa davanti al giudice si effettua presso il magistrato competente per il procedimento.</p> <p>L'asseverazione resa al di fuori del procedimento viene effettuata presso l'Ufficio Asseverazione del Tribunale di Reggio Calabria nonché presso gli uffici dei Giudici di Pace.</p> <p>Il perito (o il traduttore) deve presentarsi munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno) • perizia o testo da tradurre e relativa traduzione (il testo da tradurre potrà essere in copia semplice o autentica o anche in originale, dipende dall'ente richiedente) • verbale di giuramento compilato
<i>Dove si richiede</i>	<p>Per i giuramenti al di fuori del procedimento giurisdizionale:</p> <p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Ufficio Asseverazioni</p> <p>Torre 2, Piano I</p>
<i>Costi</i>	Il documento da asseverare è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza), salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • verbale di asseveramento

3.4 Atti Notori

3.4.1 Atti di notorietà

<i>Cos'è</i>	Il Pubblico Ufficiale redige questo tipo di atti affinché alcune persone dichiarino l'esistenza di fatti che conoscono personalmente. L'atto di notorietà o attestazione giurata consiste quindi nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone (chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza ,nel caso di successione può presentarsi un solo parente) che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 30 Legge 7/8/1990 n.241; d.p.r. 28/12/2000 n.445; nota ministeriale 1622/99
<i>Chi può richiederlo</i>	Quando la legge lo richiede, chiunque sia interessato alla produzione dell'atto. Quando la Pubblica Amministrazione necessita dello stesso tipo di atto, può produrre una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	E' necessario che due testimoni maggiorenni non parenti del dichiarante, muniti di documento d'identità, testimonino di essere a conoscenza di taluni fatti riguardanti l'interessato, il quale dev'essere presente alla testimonianza e dotato a sua volta di documento d'identità.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Volontaria Giurisdizione TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	Per ogni richiesta, senza urgenza: <ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo da € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • 1 marca da bollo da € 10,62 Per ogni richiesta, con urgenza: <ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo da € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • 1 marca da bollo da € 31,86
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • non prevista

3.5 Registro Stampa

3.5.1 Registro Stampa

<p><i>Cos'è</i></p>	<p>Si tratta del registro in cui vengono indicati i dati relativi alla stampa periodica. Per ogni testata nel Registro Stampa sono indicati il titolo, il carattere, la periodicità con cui viene stampata, la tipografia, la sede della direzione (redazione), nonché i nomi del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 L. 47/1948 sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 c. 2 L. 62/2001 non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche e i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 16 L. 62/2001 i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), ai sensi dell'art. 1 c. 6 lettera a) n. 5) L. 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 L. 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.</p>
<p><i>Normativa di riferimento</i></p>	<p>L. 8 febbraio 1948, n. 47, L. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62</p>
<p><i>Chi può richiederlo</i></p>	<p>Chiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all'iscrizione nel Registro Stampa ai sensi dell'art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47.</p>
<p><i>Come si richiede e documenti necessari</i></p>	<p>La domanda di iscrizione al Registro Stampa deve recare la firma autenticata del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile. Le tre cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.</p> <p>La firma può essere autenticata dall'impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, come previsto dall'art. 38 D.P.R. 445/00.</p> <p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di cittadinanza e di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile (oppure autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00) • certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista • copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica • documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio per le imprese iscritte alla Camera di Commercio risp. copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi per le associazioni <p>Le ONLUS devono allegare anche la documentazione comprovante la qualità di ONLUS.</p> <p>La risposta avviene entro quindici giorni dal deposito della domanda.</p>

<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Ufficio Registro Stampa TORRE 2, PIANO I
<i>Costi</i>	La domanda di iscrizione al Registro Stampa è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza). Inoltre va effettuato il versamento della tassa sulle concessioni governative, sul c/c postale n. XXX intestato alla "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di XXX" mediante bollettino postale. Salvo richiesta di esenzione ai sensi di legge.
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • domanda per registrazione periodici • richiesta certificato di iscrizione al Registro Stampa • modulo autocertificazione

3.5.1.1 Approfondimento: variazione periodici e certificati

Tutte le variazioni che si riferiscono agli elementi costitutivi del periodico (cambio di proprietario, di editore, di direttore responsabile, di tipografia, del titolo, della periodicità) devono essere comunicate al Tribunale ai sensi dell'art. 6 L. 47/1948.

1) Per il cambio del proprietario o dell'esercente l'impresa giornalistica (editore):

Domanda in bollo firmata dal nuovo proprietario e/o esercente l'impresa giornalistica (con autentica della firma in calce alla domanda del nuovo proprietario e/o esercente l'impresa da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o allegando fotocopia del documento di identità) unitamente ai seguenti allegati:

- a) certificato di cittadinanza del proprietario
- b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario
(oppure autocertificazione del proprietario per all. a) e b) ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00)
- c) atto notarile sul passaggio di proprietà o copia autentica del verbale di assemblea (in bollo)

2) Per il cambio del direttore responsabile:

Domanda in bollo da parte del proprietario in cui si comunica la nomina del nuovo direttore responsabile (con autentica della firma del proprietario e del nuovo direttore responsabile da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o allegando fotocopia del documento di identità) unitamente ai seguenti allegati:

- a) certificato di cittadinanza del direttore
- b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali politiche del direttore

(oppure autocertificazione del direttore per all. a) e b) ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00)

c) certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista

3) Per il cambio di periodicità - titolo - tipografia - indirizzo:

Domanda in bollo da parte del proprietario in cui si comunica la variazione (con autentica della firma del proprietario da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o allegando fotocopia del documento di identità).

3.5.1.1.1 CERTIFICATI

Per ottenere il certificato di iscrizione di un periodico serve la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione). Il certificato viene rilasciato in bollo; inoltre va corrisposta una marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,54.

3.6 Fallimenti

3.6.1 Istanza di fallimento

<i>Cos'è</i>	È un atto con il quale viene richiesto il fallimento di un imprenditore commerciale.
<i>Normativa di riferimento</i>	R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
<i>Chi può richiederlo</i>	L'istanza può essere presentata da: <ul style="list-style-type: none"> • uno o più creditori • il debitore stesso • il Pubblico Ministero • l'erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'istanza si propone al Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa. Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l'istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante. I documenti da allegare sono: <ul style="list-style-type: none"> • visura C.C.I.A.A. della società (obbligatorio) • eventuale certificato camerale sui protesti • copia dell'ultimo bilancio oppure una situazione patrimoniale aggiornata • il titolo (originale o copia autentica) a fondamento del credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, ecc.)
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Fallimentare TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8,00
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.6.2 Domanda di ammissione al passivo

<i>Cos'è</i>	La fase dell'accertamento del passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito. In questa fase si procede alla verifica dei crediti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione delle cose mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.
--------------	--

<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 92, 93, 95 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni)
<i>Chi può richiederlo</i>	Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere presentato dai singoli creditori anteriori alla data del fallimento.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale che ha dichiarato il fallimento almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p> <p>Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore • la somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione • una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda • l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario) • l'indicazione, ai fini delle successive comunicazioni, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune nel circondario ove ha sede il Tribunale <p>La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Fallimentare</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	ESENTE
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ricorso di ammissione al passivo

3.6.3 Ammissione tardiva dei crediti

<i>Cos'è</i>	<p>Sono considerate tardive le domande depositate oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.</p> <p>Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive di cui all'art. 95.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 101 Legge fallimentare
<i>Chi può richiederlo</i>	Tutti i creditori
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La domanda di ammissione al passivo deve essere indirizzata al Giudice delegato del fallimento dichiarato Tribunale e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome del creditore • indicazione della somma • indicazione del titolo da cui il credito deriva • indicazione delle ragioni di prelazione

	<ul style="list-style-type: none"> • indicazione dei documenti giustificativi
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Fallimentare TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	Esente da imposta di bollo CONTRIBUTO UNIFICATO in relazione al valore del credito per cui si procede (vedi Tabella del Contributo Unificato)
<i>Modulistica</i>	Non prevista

3.6.4 Concordato preventivo

<i>Cos'è</i>	<p>Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale.</p> <p>Esso consiste in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.</p> <p>Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina negli artt. 160 - 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le modifiche introdotte dal c.d. "Decreto competitività" (convertito poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80) e dal c.d. "Decreto correttivo" (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169).</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 160 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni)
<i>Chi può richiederlo</i>	L'imprenditore che si trova in stato di crisi.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto dall'imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale di Reggio Calabria, luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa. Tale sede si identifica con il luogo dove l'imprenditore svolge prevalentemente l'attività; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.</p> <p>Il debitore deve presentare con il ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili <p>Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p>
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Fallimentare

	TORRE 3, PIANO III
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8,00
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.6.5 Accordo di ristrutturazione dei debiti

<i>Cos'è</i>	<p>Il debitore, per far fronte alla crisi dell'impresa, ha la possibilità attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>L'accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.</p> <p>Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 182-bis L.F (art. inserito dall'art. 2 c. 1 lettera l) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80)
<i>Chi può richiederlo</i>	L'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato dall'imprenditore che si trova "in stato di crisi", ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>L'imprenditore che intende chiedere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, lo deposita in Tribunale unitamente alla documentazione prevista per la proposta di concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F., ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili <p>Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Fallimentare</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8,00
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.6.6 Esdebitazione del fallito

<i>Cos'è</i>	<p>L'istituto dell'esdebitazione del fallito consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Possono goderne solo i falliti persone fisiche.</p> <p>L'esdebitazione del fallito può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti, riassumibili nella necessità che il fallito l'abbia meritata (ovvero non si sia reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti del ceto creditori, abbia collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa ecc.).</p> <p>Una condizione preclusiva è la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.</p> <p>Alcuni tipi di debiti (ad esempio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti ecc.) sono stati esclusi dagli effetti dell'esdebitazione.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	artt. 142 ss. L.F. come sostituiti dall'art. 128 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
<i>Chi può richiederlo</i>	Può beneficiare dell'esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall'istituto le società dichiarate fallite.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento.
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Fallimentare</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8,00
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.6.7 Certificato pendenza procedure concorsuali

<i>Cos'è</i>	Il certificato, rilasciato dalla Cancelleria del Fallimentare, attesta che il soggetto (persona fisica o giuridica) non si trova in stato di fallimento e non è soggetta ad altra procedura concorsuale.
<i>Chi può richiederlo</i>	La persona che ha necessità di presentare tale certificazione alle banche o ad aziende oppure per partecipare alle gare di appalto.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Compilando la richiesta disponibile presso la Cancelleria dei Fallimenti del Tribunale di Reggio Calabria.
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Fallimentare</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 marche da bollo da € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • 1 marca da bollo da € 3,54 per diritti di certificazione (per l'urgenza si

	provveda a portare una ulteriore marca da bollo da € 3,54)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • richiesta certificato individuale • richiesta certificato società

3.6.8 Certificato di assenza di procedure fallimentari

<i>Cos'è</i>	E' il certificato attestante che nei confronti di una società/ditta non sono pendenti, né si sono verificate nell'ultimo quinquennio procedure fallimentari o concorsuali.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare
<i>Chi può richiederlo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rappresentante legale della società • Il titolare della Ditta individuale • fotocopia del documento di riconoscimento
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Presentando la seguente documentazione in cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modulo di richiesta compilato con apposta 1 marca da bollo (€ 16,00; è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • 1 marca da bollo (€ 16,00; è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) e 1 marca da bollo (€ 3,54) allegate (non incollate) <p>fotocopia del documento di riconoscimento</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Fallimentare</p> <p>TORRE 3, PIANO III</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 marche da bollo (€ 16,00 ciascuna; è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • 1 marca da bollo (€ 3,54) <p>Per uso rimborso I.V.A. allegare solo la marca da bollo da € 3,54</p>
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • richiesta di certificato di assenza di procedure fallimentare

3.7 Esecuzioni Immobiliari

3.7.1 Espropriazione di beni immobili

<i>Cos'è</i>	<p>È una forma di espropriazione che caratterizza i beni immobili che sono nella disponibilità del debitore.</p> <p>È definito immobile tutto ciò che è incorporato al suolo o unito saldamente e per destinazione permanente alla riva; sono mobili tutti gli altri beni.</p> <p>La vendita può avvenire con incanto oppure senza incanto. La scelta tra queste due procedure è effettuata dal giudice dell'esecuzione il quale tuttavia è tenuto a disporre la vendita con incanto se la procedura della vendita senza incanto, da lui scelta in precedenza, non ha condotto ad un risultato concreto nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Art.491 cod. proc. civ. e segg. (legge 80/2005 e 51/2006)
<i>Chi può richiederlo</i>	All'asta di vendita con o senza incanto può partecipare chiunque ad eccezione del debitore
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di vendita senza incanto: <ul style="list-style-type: none"> - l'offerente deve presentare in cancelleria, personalmente o a mezzo procuratore, in busta CHIUSA (senza scritte) una dichiarazione contenente quanto previsto nel bando - in caso di singola offerta, che è vincolante, l'immobile è aggiudicato - se invece le offerte sono molteplici, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto • Nel caso di vendita con incanto: <ul style="list-style-type: none"> - il giudice dell'esecuzione e/o il delegato decide, con provvedimento, l'ora e luogo in cui la vendita dovrà eseguirsi - i beni sono posti in vendita all'asta nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia, a lotti oppure singolarmente, al prezzo base stabilito dal Giudice dell'Esecuzione - l'aggiudicatario dei beni deve essere munito di documento d'identità da esibirsi su richiesta del personale
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari</p> <p>TORRE 2, PIANO IV</p>
<i>Costi</i>	<p>Per la nota di iscrizione a ruolo (completata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti nel modulo di tutti i soggetti interessati) , che va depositata con l'istanza di vendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato) • Contributo aggiuntivo di € 8,00
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione alla vendita con incanto • Partecipazione alla vendita senza incanto

3.7.2 Istanza di sospensione concordata (Immobiliare)

<i>Cos'è</i>	È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 624-bis e segg. del cod. proc. civ.
<i>Chi può richiederlo</i>	Congiuntamente i creditori - muniti di titolo esecutivo - e i debitori
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>L'istanza in carta libera può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.</p> <p>Se è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario il Giudice dell'Esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti con termine all'istante per la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza.</p> <p>La sospensione è disposta una sola volta.</p> <p>Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.</p> <p>Per le esecuzioni mobiliari, assieme all'istanza compilata, occorre presentare la lettera dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Calabria con la data dell'asporto dei beni (che è in possesso del debitore).</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari</p> <p>TORRE 2, PIANO IV</p>
<i>Costi</i>	Deve essere effettuato il versamento forfettario all'IVG ai sensi del Decreto Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta sospensione concordata

3.7.3 Conversione del pignoramento (immobiliare)

<i>Cos'è</i>	<p>Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	art. 495 c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il debitore.
<i>Come si richiede e</i>	Con un'istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del

<i>documenti necessari</i>	Tribunale di Reggio Calabria unitamente a una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Immobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	ESENTE
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> istanza di conversione del pignoramento

3.7.4 Intervento dei creditori

<i>Cos'è</i>	Con l'intervento il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all'espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 498 ss. c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Possono richiederlo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>L'intervento avviene con ricorso da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Reggio Calabria prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione.</p> <p>Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'indicazione del credito e del suo titolo la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione <p>Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.</p> <p>La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c.</p>
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Immobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	ESENTE
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.7.5 Istanza di vendita

<i>Cos'è</i>	È la richiesta, fatta al Giudice dell'esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata decorsi 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 90 giorni dal suo compimento (artt. 497 e 501 c.p.c.).
--------------	--

	L'inosservanza del termine stabilito per il deposito dell'istanza di vendita determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 567 c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Reggio Calabria. Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • estratto tavolare • visura catastale • eventuale decreto tavolare relativo all'annotazione del pignoramento immobiliare • l'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Immobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato), salvo esenzioni • Contributo aggiuntivo di € 8,00
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo

3.7.6 Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive immobiliari

<i>Cos'è</i>	E' il certificato attestante che nei confronti di un soggetto non sono e/o sono pendenti, né si sono e/o si sono verificate procedure esecutive immobiliari.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare
<i>Chi può richiederlo</i>	Chi ha interesse ad ottenere tale certificazione precisandone i motivi
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Presentando la seguente documentazione in cancelleria: <ul style="list-style-type: none"> • il modulo di richiesta compilato con apposta 1 marca da bollo (€ 16,00; è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • ragioni del credito • 1 marca da bollo (€ 16,00; è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) e 1 marca da bollo (€ 3,54) allegate (non incollate) • fotocopia del documento di riconoscimento
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Immobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 marche da bollo (€ 16,00; è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza)

	<ul style="list-style-type: none">• 1 marca da bollo (€ 3,54)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none">• richiesta di certificato di assenza di procedure immobiliari• richiesta di certificato di pendenza di procedure immobiliari

3.8 Aste Immobiliari

3.8.1 Partecipazione alle aste

<i>Cos'è</i>	A seguito dell'ordine di vendita, di cui è dato pubblico avviso, ognuno, tranne il debitore è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 571 c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a partecipare all'offerta di acquisto, o personalmente o a mezzo di procuratore legale.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>La domanda di partecipazione deve essere presentata nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e dei Fallimenti del Tribunale in busta chiusa, all'esterno della quale vanno annotati il nome del giudice e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. L'annotazione del nome di chi materialmente provvede al deposito della busta avviene, previa identificazione dello stesso, a cura del cancelliere ricevente.</p> <p>L'offerta deve essere presentata entro le ore XXX del giorno precedente all'asta e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione delle generalità dell'offerente e del prezzo offerto e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta • una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versare mediante assegno circolare (che va inserito nella busta) intestato alla procedura <p>Nessun'altra indicazione - né il numero o il nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro - deve essere apposta all'esterno della busta chiusa depositata.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari</p> <p>TORRE 2, PIANO IV</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo da € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) da applicare sulla domanda di partecipazione
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • domanda di partecipazione

3.9 Esecuzioni mobiliari

3.9.1 Espropriazione mobiliare presso il debitore

<i>Cos'è</i>	È un atto compiuto dall'ufficiale giudiziario su richiesta di uno o più creditori muniti di titolo esecutivo. Esso ha per oggetto beni mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 513 ss. c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Per l'esecuzione forzata su cose mobili è competente il Giudice del luogo dove le cose si trovano. Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.</p> <p>L'ufficiale giudiziario, una volta che ha proceduto al pignoramento, ha tempo ventiquattro ore per il deposito del processo verbale, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nella cancelleria del Tribunale competente.</p> <p>Una volta depositato il processo verbale relativo al pignoramento, la cancelleria provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Al momento del deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati, che non può essere presentata se non sono decorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore precedente o intervenuto deve allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nota di iscrizione a ruolo • il contributo unificato • la marca da bollo (se dovuta) <p>Qualora il bene pignorato sia un autoveicolo, all'istanza di vendita deve essere allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del debitore e che non sia gravato da ipoteche.</p>
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato), salvo esenzioni • Contributo aggiuntivo di € 8,00 • € 37,00 per un valore del precetto pari o inferiore a € 2.500,00 ; € 121 per un valore del precetto superiore a € 2.500,00
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.9.2 Espropriazione presso terzi

<i>Cos'è</i>	È un atto notificato personalmente al terzo o al debitore con cui si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
--------------	--

<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 543 ss. c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Può essere richiesta dal creditore munito di titolo esecutivo.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Per l'esecuzione presso terzi è competente il Giudice di Reggio Calabria, luogo dove risiede il terzo debitore. Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.</p> <p>Quando l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l'atto di pignoramento verso terzi la stessa provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Entro il giorno prima dell'udienza il creditore procedente deve depositare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolo esecutivo e il precetto • il contributo unificato (se dovuto)
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Cancelleria Esecuzioni Mobiliari</p> <p>TORRE 2, PIANO IV</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato), salvo esenzioni • Contributo aggiuntivo di € 8,00 • € 37,00 per un valore del precetto pari o inferiore a € 2.500,00 ; € 121 per un valore del precetto superiore a € 2.500,00 <p>N.B. Il contributo unificato e la marca da bollo non sono dovuti nei processi per crediti di lavoro, nei processi in materia di assegni di mantenimento della prole o se il titolo esecutivo è costituito da sentenza di divorzio o separazione (art. unico c. 2 L. 2 aprile 1958, n. 319).</p>
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.9.3 Esecuzioni in forma specifica

<i>Cos'è</i>	<p>Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell'attività che ne costituisce lo specifico oggetto.</p> <p>I due tipi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione per consegna o rilascio: è diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile • l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare: è diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 605 ss. c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	Tali tipologie di esecuzione possono essere presentate dal creditore munito di titolo esecutivo.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>È l'ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio.</p> <p>Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l'atto di</p>

	precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato), salvo eccezioni • Contributo aggiuntivo di € 8,00 • € 121,00
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.9.4 Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto

<i>Cos'è</i>	È un atto con il quale il locatore chiede la proroga dell'esecuzione dello sfratto. Nel caso di sfratto per finita locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l'inquilino presentare istanza al Giudice per la concessione di una proroga che normalmente non può superare i sei mesi, ma, in alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi.
<i>Normativa di riferimento</i>	D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, così come convertito dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199 e D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2005, n. 148
<i>Chi può richiederlo</i>	Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo sfratto (o dal suo difensore), il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a 27.000,00 euro e nel cui nucleo familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La richiesta può essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il conduttore attesti il possesso dei requisiti sopracitati da allegare alla domanda di proroga dell'esecuzione di sfratto.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRIBUTO UNIFICATO (vd Tabella Contributo Unificato), salvo eccezioni • Contributo aggiuntivo di € 8,00
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.9.5 Procedimento di riscossione speciale

<i>Cos'è</i>	Equitalia S.p.A. può iniziare un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice. E' sufficiente che Equitalia ordini, ad esempio, al datore di lavoro di pagare direttamente in suo favore fino al 20% dello stipendio del debitore moroso. Nei casi, invece, di pensioni I.N.P.S. e di altre tipologie (appalti) Equitalia deve ottenere il pignoramento tramite il Tribunale, seguendo la procedura prevista dagli artt. 543 e 554 c.p.c.
--------------	--

	Nel caso, invece, di pignoramento di beni mobili del debitore effettuato in proprio, Equitalia deve richiedere al Giudice l'autorizzazione a trattenere il ricavo dell'asta.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 3 D.L. 30 settembre 2005, n. 203, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
<i>Chi può richiederlo</i>	Il titolare dell'azione è Equitalia.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Presentando i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo relativa all'esecuzione • cartelle esattoriali
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	ESENTE
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.9.6 Istanza di sospensione concordata (Mobiliare)

<i>Cos'è</i>	È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 624-bis e segg. del cod. proc. civ.
<i>Chi può richiederlo</i>	Congiuntamente i creditori - muniti di titolo esecutivo - e i debitori
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>L'istanza in carta libera può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.</p> <p>Se è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario il Giudice dell'Esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti con termine all'istante per la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza.</p> <p>La sospensione è disposta una sola volta.</p> <p>Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.</p> <p>Per le esecuzioni mobiliari, assieme all'istanza compilata, occorre presentare la lettera dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Crema con la data dell'asporto dei beni (che è in possesso del debitore)</p>
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	Deve essere effettuato il versamento forfettario all'IVG ai sensi del Decreto

	Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta sospensione concordata

3.9.7 Conversione degli pignoramento (Mobiliare)

<i>Cos'è</i>	È un atto con il quale il debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante o ai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 495 c.p.c.
<i>Chi può richiederlo</i>	L'importanza di questo istituto consiste nel fatto che l'istanza per la conversione del pignoramento può essere presentata oltre che dal legale del debitore anche dal debitore stesso, senza che esso sia munito di un difensore.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'istanza va presentata al Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento. Va allegato l'assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari pari ad almeno un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	La marca da bollo da € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) è richiesta solo qualora il creditore non abbia già provveduto al versamento del contributo unificato.
<i>Modulistica</i>	NON PREVISTA

3.9.8 Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive mobiliari

<i>Cos'è</i>	La marca da bollo da € 16,00 è richiesta solo qualora il creditore non abbia già provveduto al versamento del contributo unificato.
<i>Normativa di riferimento</i>	Art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare
<i>Chi può richiederlo</i>	Chi ha interesse ad ottenere tale certificazione precisandone i motivi
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Presentando la seguente documentazione in cancelleria: <ul style="list-style-type: none"> il modulo di richiesta compilato con apposta 1 marca da bollo (€ 16,00) ragioni del credito 1 marca da bollo (€ 16,00; è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) e 1 marca da bollo (€ 3,54) allegate (non incollate) fotocopia del documento di riconoscimento
<i>Dove si richiede</i>	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

	Cancelleria Esecuzioni Mobiliari TORRE 2, PIANO IV
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none">• 2 marche da bollo (€ 16,00; è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza)• 1 marca da bollo (€ 3,54)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none">• richiesta di certificato di assenza di procedure mobiliari• richiesta di certificato di pendenza di procedure mobiliari

3.10 Patrocinio a spese dello Stato

3.10.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile

<i>Cos'è</i>	<p>Per i procedimenti civili in cui è necessaria l'assistenza di un difensore, chi si trova in condizioni economiche precarie (purché le sue ragioni non risultino manifestamente infondate) e ha i requisiti necessari, può chiedere di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato.</p> <p>Il patrocinio civile a spese dello Stato è escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora il richiedente sia assistito da più di un difensore • nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
<i>Normativa di riferimento</i>	<p>Artt. dal 74 al 145 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d.p.r. del 30/05/2002, n. 115.</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Tutti i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nello stato, titolari di reddito imponibile non superiore a € 10.628,16.</p> <p>Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.</p> <p>Si tiene conto solo del reddito dell'interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.</p> <p>Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.</p>
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Con domanda (vedi modulistica) in carta semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscritta dall'interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita) • depositata dall'interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il procedimento <p>La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l'indicazione del processo) • le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali • l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio • l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione <p>Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.</p> <p>Il giudice che procede può chiedere all'interessato la documentazione necessaria per</p>

	<p>accertare la verità del contenuto della domanda.</p> <p>La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.</p>
<i>Dove si richiede</i>	Ordine degli Avvocati - verifica indirizzo e l'elenco della documentazione
<i>Costi</i>	ESENTE
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio civile

3.10.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale

<i>Cos'è</i>	<p>La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).</p> <p>Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall'erario.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 74 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
<i>Chi può richiederlo</i>	<p>Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (tale importo ogni due anni può essere adeguato in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Ai fini della determinazione dell'importo la legge prevede inoltre precise modalità di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. <p>Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p> <p>Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> i cittadini italiani gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria <p>L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.</p> <p>NB: Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

	<p>aggiunto</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il richiedente è assistito da più di un difensore - per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125)
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>Con domanda (vedi modulistica) in carta semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscritta dall'interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita) • depositata dall'interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il procedimento <p>Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario, se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.</p> <p>La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l'indicazione del processo, se già pendente) • le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali • l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio • l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione <p>Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.</p> <p>Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.</p> <p>Il giudice che procede può chiedere all'interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.</p> <p>La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.</p> <p>NB: L'istanza non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge dall'art. 1 c. 1 L. 24 luglio 2008, n. 125).</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Ufficio del Patrocinio</p> <p>TORRE 2, PIANO V</p>
<i>Costi</i>	ESENTE
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

3.11 Albo C.T.U. e Periti

3.11.1 Iscrizioni all'albo dei C.T.U. e dei periti

<i>Cos'è</i>	<p>Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti o periti di particolare competenza tecnica, scelti tra le persone iscritte in albi speciali.</p> <p>A tal fine, presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici e un Albo dei Periti divisi in categorie. Tali albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, il quale presiede un comitato composto dal Procuratore della Repubblica e dal professionista, iscritto all'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo.</p>
<i>Normativa di riferimento</i>	Artt. 61 ss. c.p.c. e artt. 13 ss. att. c.p.c. (Albo dei Consulenti Tecnici); artt. 221 ss. c.p.p. e artt. 67 ss. att. c.p.p. (Albo dei Periti)
<i>Chi può richiederlo</i>	Tutti i professionisti iscritti da almeno 3 anni ai rispettivi albi professionali della Provincia di Reggio Calabria, nonché i professionisti iscritti a vario titolo alla Camera di Commercio di Reggio Calabria da almeno 3 anni.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	<p>L'istanza di iscrizione va presentata alla Segreteria della Presidenza del Tribunale di Reggio Calabria e deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilata in ogni sua parte, specificando nel dettaglio la propria specializzazione • munita di marca da bollo da € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • corredata di curriculum vitae
<i>Dove si richiede</i>	<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA</p> <p>Ufficio Tenuta Albo CTU</p> <p>TORRE 2, PIANO I</p>
<i>Costi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo da € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza) • versamento della tassa di concessione governativa (solo in caso di accoglimento dell'istanza)
<i>Modulistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • domanda di iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici • domanda di iscrizione all'Albo dei Periti

4 Tabelle

4.1 Tabella di Contributo Unificato

COS'È?

E' la tabella di riferimento sulla base della quale si determinano i costi relativi al contributo unificato dei procedimenti che ne prevedono il versamento.

Il contributo va versato dalla parte che si costituisce in giudizio per prima, e varia a seconda del valore del procedimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR 115/2002 ; T.U. Spese di Giustizia.

Tabella Contributo Unificato - T.U. spese di Giustizia	
Processi	Totale imposta
Processi di valore fino a € 1.100	€ 37
Processi di valore superiore a € 1.100 e fino a € 5.200	€ 85
Processi di valore superiore a € 5.200 e fino a € 26.000	€ 206
Processi di valore superiore a € 26.000 e fino a € 52.000	€ 450
Processi di valore superiore a € 52.000 e fino a € 260.000	€ 660
Processi di valore superiore a € 260.000 e € 520.000	€ 1.056
Processi di valore superiore a € 520.000	€ 1.466

Per i processi ordinari di valore indeterminabile l'importo da pagare è di € 450.

Per quelli di competenza esclusiva del giudice di pace l'importo previsto è di € 206.

Per i procedimenti esecutivi immobiliari il contributo è di € 242. Per gli altri procedimenti esecutivi è ridotto della metà. Per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2499,99 l'importo è di € 37. Per valori superiori a € 2500 il contributo è di € 146.

Procedimenti particolari:

Processi	Imposta totale
Procedimenti speciali previsti nel libro IV del c.p.c. titolo I (procedimenti sommari) capo I (ingiunzioni), II (convalida di sfratto), III (procedimenti cautelari) e IV (istruzione preventiva) compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	contributo ridotto alla metà
Procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché per altri procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II capi II (interdizione e inabilitazione), III (assenza e dichiarazione di morte presunta), IV (disposizioni relative ai minori agli interdetti e agli inabilitati), e V (rapporti patrimoniali tra coniugi) del codice di procedura civile	contributo non dovuto
Altri procedimenti di volontaria giurisdizione (diversi da quelli del punto precedente), nonché per i procedimenti in camera di consiglio di cui al libro quarto titolo II capo VI del codice di procedura civile	€85
Procedimenti di separazione dei coniugi e modifiche	€85
Procedimenti di divorzio e modifiche	€85
Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa.	contributo non dovuto
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	€146
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio	contributo non dovuto
Procedimenti Procedure fallimentari dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura	€740
Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare (istanze fallimento, reclami al collegio)	€85
Giudizio di opposizione alle sentenze dichiarative di fallimento	metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata
Ricorso per insinuazione tardiva (al momento dell'iscrizione a ruolo)	è dovuto il contributo corrispondente al valore del credito per cui si procede
Ricorso per insinuazione tempestiva	contributo non dovuto
Procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'art. 669 - quater c.p.c.	contributo non dovuto
Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione	contributo non dovuto
Procedimenti di rettificazione di stato civile	contributo non dovuto
Procedimenti ex art 3 legge n. 89 del 2001 (procedimenti in materia di equa riparazione)	contributo non dovuto
Procedimenti in materia tavolare	contributo non dovuto

4.2 Elenco delle abbreviazioni

Tabella 6 – Acronimi ed elenco abbreviazioni

Acronimi	Definizione
Art.	Articolo
C.C.	Codice Civile
C.P.C.	Codice di Procedura Civile
C.P.	Codice Penale
C.P.P.	Codice di Procedura Penale
G.I.P.	Giudice delle Indagini Preliminari
G.U.P	Giudice dell'Udienza Preliminare
O.G.	Ordinamento giudiziario
O.P.	Ordinamento penitenziario
P.M.	Pubblico Ministero
Segg.	Seguenti